

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 196

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente le misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190

(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 luglio 2015)



28 LUG. 2015

*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D128/15

Roma, 28 luglio 2015

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Ono Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sulle "Misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 3 luglio 2015.

In considerazione della necessità di definire le misure organizzative dell'amministrazione della giustizia, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), per effetto delle quali a decorrere dal 1° settembre 2015 le spese obbligatorie previste per il funzionamento degli uffici giudiziari sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari, pur se privo del parere del Consiglio di Stato, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

Con det

Maria Elena Boschi

Relazione illustrativa

Il provvedimento illustrato consiste in un regolamento, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il quale, ferme le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, sono individuate *le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione* delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015, per effetto delle quali, a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie previste per il funzionamento degli uffici giudiziari ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392 sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia. La norma primaria che legittima l'adozione dell'atto regolamentare in questione è l'articolo 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha appunto disciplinato *ex novo* il regime delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari sottraendo la competenza ai comuni ed affidandola al Ministero della giustizia.

La citata norma primaria, contenuta nella legge di stabilità 2015, ha dunque previsto che siano individuate dal regolamento illustrato le misure organizzative dell'amministrazione della giustizia occorrenti, a livello centrale e periferico, per poter concretamente procedere all'espletamento delle funzioni amministrative conseguenti al trasferimento in capo al Ministero delle spese obbligatorie di funzionamento degli uffici giudiziari.

In generale può dirsi che gli interventi che si intende adottare riguardano i seguenti profili:

1) individuazione delle misure organizzative necessarie a livello periferico, stabilendo quali strutture locali possano procedere alle attività necessarie e definizione della composizione e dei compiti;

2) definizione dei rapporti e dei limiti della competenza delle strutture locali rispetto a quelli propri della direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero;

3) esplicitazione della possibilità di ricorrere a strumenti convenzionali che possano agevolare lo svolgimento delle funzioni gestionali degli uffici giudiziari nel periodo transitorio del passaggio delle competenze dai comuni al Ministero.

Il regolamento in questione, pur destinato, secondo il dettato articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'organizzazione e alla disciplina degli uffici del Ministero, assume la peculiare funzione, nel quadro generale consegnato dalla legge di stabilità 2015 e dalla recente adozione del regolamento di organizzazione dell'intero apparato ministeriale, di approntare le specifiche misure che sono necessarie ad individuare i soggetti chiamati a prestare il proprio apporto ai fini della definizione del procedimento decisionale per la determinazione dell'onere delle spese occorrenti al funzionamento degli uffici giudiziari, a delineare i compiti dei predetti soggetti e a definirne i rapporti con l'amministrazione centrale. Emergono dunque i confini dell'intervento regolamentare illustrato che derivano, oltre che dallo specifico ambito di applicazione definito dalla norma primaria, altresì dalla ripartizione delle competenze stabilita dal regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia ed in particolare dalla scelta di attribuire alla Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie



del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi le *competenze connesse alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari* (articolo 5, comma 2, lettera b), del regolamento).

Premesso quanto sopra, lo schema di decreto in esame è composto da 8 articoli e ripartito in quattro Capi:

- Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
- Capo II - MISURE ORGANIZZATIVE A LIVELLO PERIFERICO
- Capo III - MISURE ORGANIZZATIVE A LIVELLO CENTRALE
- Capo IV - DISPOSIZIONI FINALI

Il Capo I (artt. 1 e 2) contiene norme definitorie e concernenti l'ambito di applicazione del regolamento.

In particolare l'articolo 1 reca (al comma 1, lettera b) la definizione di *uffici giudiziari*, per i quali si intendono gli uffici cui si riferisce l'articolo 1, primo comma, della legge 24 aprile 1941 n. 392, tra i quali non sono compresi la Corte Suprema di Cassazione e gli uffici giudiziari che hanno sede nel palazzo di giustizia di Roma; sono altresì esclusi gli uffici giudiziari della città di Napoli, nonché gli edifici e locali ospitanti il tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, la cui gestione e manutenzione è regolata dalle disposizioni speciali del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102 (l'articolo 1 di tale decreto legge è stato integrato, per gli uffici di Napoli nord, dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14).

Concorre ad individuare l'ambito di applicazione del regolamento la definizione di *spese* (comma 1, lettera c), con cui si intendono le spese obbligatorie di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, vale a dire quelle attualmente obbligatorie per i comuni e trasferite al Ministero della giustizia dalla legge di stabilità 2015.

L'articolo 2, in combinato con le definizioni richiamate e coerentemente al testo della norma primaria fonte del potere regolamentare, delimita l'ambito di applicazione del decreto presidenziale alla disciplina delle misure organizzative necessarie, a livello centrale e periferico, per l'attuazione del trasferimento, dai comuni al Ministero, dell'onere delle spese.

Il Capo II (artt. 3 e 4) reca disposizioni concernenti le misure organizzative a livello periferico, individuando nella Conferenza permanente l'articolazione amministrativa cui sono attribuiti i compiti finalizzati ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari e definendo i compiti stessi di tale struttura.

L'articolo 3 dello schema, si rifà alla strutturazione territoriale delle Commissioni di manutenzione istituite a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187 (che operano, ma fino al 1° settembre 2015, nell'ambito della disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari). Al riguardo il comma 7 dell'articolo illustrato precisa espressamente che le predette Commissioni di manutenzione sono soppresse a far data dal 1° settembre 2015.

Nel medesimo articolo (comma 1) si stabilisce che in ogni circondario opera l'articolazione amministrativa denominata *Conferenza permanente*, la quale è previsto



che sia composta dai capi degli uffici e dai dirigenti amministrativi; è stabilito altresì che sia presieduta e convocata dal presidente della Corte di appello ovvero, nelle sedi che non sono capoluogo del distretto, dal presidente del tribunale.

Ne deriva una articolazione territoriale che tiene conto dell'esigenza di gestione unitaria delle spese di funzionamento dei diversi uffici giudiziari che operano nel medesimo edificio o complesso unitario di edifici.

Sulle materie inerenti la sicurezza degli edifici e che rientrano tra i compiti della Conferenza permanente come individuati nel successivo articolo 4, comma 1, dello schema, la convocazione della stessa Conferenza può avvenire anche su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello. Quest'ultimo compone la Conferenza permanente, nella materia sopra indicata, quando opera nelle sedi che non sono capoluogo di distretto, al fine di assicurare la presenza del procuratore generale in tutte le composizioni della Conferenza che trattino la materia della sicurezza.

Quanto al funzionamento, il comma 2 dell'articolo in commento stabilisce che la Conferenza permanente delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Al fine di acquisire ogni elemento utile alle proprie valutazioni e in chiave esclusivamente consultiva, è previsto che il presidente della Conferenza inviti alle riunioni il presidente del locale consiglio dell'ordine degli avvocati e i coordinatori degli uffici del giudice di pace interessati dall'oggetto delle determinazioni da assumere; al medesimo fine il presidente può invitare a prendere parte alle riunioni esperti o rappresentanti degli enti locali e di altre amministrazioni pubbliche. In ogni caso gli invitati alla Conferenza permanente non hanno diritto di voto (comma 4).

La necessità di utilizzare professionalità dal profilo tecnico, che consentano di affrontare in modo idoneo ogni problematica connessa all'espletamento dei compiti della Conferenza, è perseguita dal comma 3, che prevede che la stessa possa avvalersi di idoneo personale dell'amministrazione della giustizia, nonché, sulla base di accordi o convenzioni, di personale delle altre amministrazioni pubbliche.

Il comma 5 dell'articolo in esame definisce i compiti dei dirigenti amministrativi che compongono la Conferenza, i quali è previsto che svolgono le attività necessarie all'esecuzione delle delibere della Conferenza permanente; che vigilano, per conto della stessa Conferenza, sulla corretta esecuzione delle prestazioni conseguenti alla stipula dei contratti; che riferiscono al presidente della Conferenza permanente gli esiti delle attività di cui sopra.

L'articolo contiene al comma 6 la previsione, confermativa della clausola d'invarianza finanziaria, per cui la partecipazione, anche su invito, alle attività della Conferenza permanente non comporta diritto a compensi, né a gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, salvo rimborso spese di missione, cui è previsto che si provveda con le risorse finanziarie del Ministero disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 definisce, al comma 1, i compiti della Conferenza permanente elencando, nello specifico, gli ambiti di competenza strettamente attinenti all'adeguato funzionamento degli uffici giudiziari: individuazione e proposta dei fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari e indicazione delle specifiche esigenze concernenti la gestione, anche logistica (ivi compresa la ripartizione ed assegnazione degli spazi interni tra uffici), la manutenzione dei beni immobili e delle



pertinenti strutture, nonché quelle concernenti i servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione, le utenze, la pulizia e la disinfestazione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, il giardinaggio, il facchinaggio, i traslochi, la vigilanza e la custodia, inclusi gli aspetti tecnici e amministrativi della sicurezza degli edifici.

Il medesimo comma 1, coerentemente con l'attribuzione alla Conferenza di poteri di individuazione e proposta, chiarisce che restano ferme le competenze dei titolari dei poteri di spesa.

La materia della sicurezza degli edifici giudiziari, nel quadro dei compiti come delineati dal comma 1 dell'articolo illustrato, è regolata dai commi 2, 4 e 5.

Il comma 2 prevede che, in caso di urgenza, i compiti in materia di sicurezza degli edifici spettanti alla Conferenza sono svolti dal procuratore generale. I poteri del procuratore generale in materia di sicurezza degli edifici giudiziari sono completati dalla specifica previsione di cui all'articolo 6, comma 3, laddove è previsto che, nella medesima materia, le competenze relative alla formazione dei contratti necessari all'attuazione dei compiti attribuiti alla Conferenza permanente possono essere delegate al procuratore generale.

Il comma 4 garantisce inoltre al procuratore generale presso la Corte d'appello - al fine di una complessiva informativa sulla materia - la conoscenza delle delibere inerenti la sicurezza assunte dalle Conferenze permanenti delle sedi che non sono capoluogo del distretto nei casi in cui il procuratore non abbia attivato la convocazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, secondo periodo e, quindi, non vi abbia partecipato.

Il comma 5, infine, stabilisce che il procuratore generale trasmette le delibere inerenti la sicurezza all'autorità di pubblica sicurezza al fine di assicurare l'opportuno coordinamento tra gli organi competenti in materia e ciò in linea con quanto stabilito dal decreto ministeriale del 28 ottobre 1993, che individua l'autorità competente ad adottare i provvedimenti per la sicurezza esterna ed interna degli uffici giudiziari.

Il comma 3 dell'articolo illustrato prevede inoltre, a carico della Conferenza permanente, un obbligo di informazione circa l'esistenza di situazioni che implicino la necessità di intervento da parte di soggetti obbligati alla manutenzione straordinaria e alla conservazione strutturale degli immobili e ciò in attuazione dei compiti che attengono alla vigilanza sulla piena funzionalità degli edifici giudiziari spettanti alla Conferenza permanente stessa.

Il Capo III (artt. 5 e 6) reca disposizioni sulle misure organizzative a livello centrale.

L'articolo 5 riconosce espressamente alla Conferenza la facoltà di stipulare accordi o convenzioni al fine di prevedere, per il funzionamento degli uffici giudiziari, segnatamente nel periodo immediatamente successivo al 1° settembre 2015, una collaborazione gestionale per assicurare la continuità dei servizi.

Nel medesimo articolo, il comma 2, al fine di definire l'uniformità dei criteri gestionali cui si devono attenere gli accordi e le convenzioni conclusi dalla Conferenza, stabilisce che il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero può stipulare accordi o convenzioni quadro.

L'articolo 6, che regola i rapporti con l'amministrazione centrale, prevede che spetta al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi il compito di definire gli indirizzi e le linee di pianificazione strategica, nell'ambito dei quali è chiamata ad operare la Conferenza permanente. In tal modo è previsto che sia



assicurato il raccordo con l'attività dei delegati a norma dell'art. 16, comma 4, terzo periodo, del regolamento di organizzazione del Ministero.

Il medesimo articolo (comma 2) assicura il flusso informativo tra Conferenza e Ministero prevedendo la trasmissione tempestiva al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi delle deliberazioni con cui sono attuati i compiti della Conferenza stessa.

Il comma 3 dell'articolo illustrato esplicita i rapporti della Conferenza permanente con l'amministrazione centrale. Si chiarisce in particolare che restano ferme le competenze del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi connesse alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, ivi incluse le competenze dei titolari delegati ai poteri di spesa. In questo quadro è prevista la possibilità che le competenze relative alla formazione dei contratti necessari all'attuazione dei compiti della Conferenza di cui all'articolo 4, comma 1, possano essere delegate ai capi degli uffici giudiziari al fine di garantire una adeguata operatività degli stessi vertici giudiziari sul piano territoriale. Come rilevato, in materia di sicurezza, l'ultimo periodo del comma in esame consente la delega delle stesse competenze al procuratore generale.

Il Capo IV reca clausola di invarianza finanziaria (art. 7) e disposizione sull'entrata in vigore (art. 8). Viene precisato all'articolo 7 che l'invarianza finanziaria è assicurata anche con riferimento agli accordi e alle convenzioni previste dall'articolo 3 e 5 del testo.



Relazione tecnico-normativa

Amministrazione proponente: Ministero della giustizia.

Amministrazione concertante: Ministero dell'economia e delle finanze

Titolo: Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante "*Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527,528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190*"

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente:

- dott. Paolo Porreca, vice capo dell'Ufficio legislativo, Ministero della giustizia (0668852759)

- dott. Luca Venditto, magistrato addetto all'Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia (0668852315)

- dott. Giancarlo Triscari, magistrato addetto all'Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia (0668853348)

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente provvedimento consiste in un regolamento, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il quale, ferme le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, sono individuate le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015.

In particolare, l'articolo 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha disciplinato *ex novo* il regime delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, prevedendo che, a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie previste per il funzionamento degli uffici giudiziari ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392 sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia.

La citata norma primaria, contenuta nella legge di stabilità 2015, nel disciplinare in modo innovativo il regime della spesa degli uffici giudiziari sotto il profilo del soggetto tenuto all'assolvimento dell'onere economico, ha di conseguenza previsto che siano individuate con il regolamento attuativo le misure organizzative dell'amministrazione della giustizia occorrenti, a livello centrale e periferico, per poter concretamente procedere all'espletamento delle funzioni amministrative conseguenti.

L'attuazione delle prescrizione di cui alla norma primaria sopra indicata ha reso necessario l'adozione di misure interne di organizzazione finalizzate a individuare

le strutture locali che possano procedere alle attività necessarie, definendone la composizione ed i compiti nonché a precisare i rapporti ed i limiti della competenza delle strutture locali rispetto a quelli propri della direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero. Si è, peraltro, posta attenzione, in ragione di una più idonea e fluida capacità funzionale, alla possibilità di ricorrere a strumenti convenzionali che possano agevolare lo svolgimento delle funzioni gestionali degli uffici giudiziari nel periodo transitorio del passaggio delle competenze dai Comuni al Ministero.

Dal punto di vista sistematico, il presente regolamento trova coerente delimitazione sia nello specifico ambito di applicazione definito dalla norma primaria, sia nella ripartizione delle competenze stabilita dal regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia del 15 giugno 2015, n. 84, in particolare nella scelta di attribuire alla Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi le competenze connesse alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La disciplina in materia di spese degli uffici giudiziari è contenuta dalla legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificata dall'articolo 1, comma 526 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha previsto che, a decorrere dall'1 settembre 2015, le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai Comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai Comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il Comune per le spese obbligatorie di cui primo comma, né modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il Ministero della giustizia subentra nei rapporti di cui al periodo precedente, fatta salva la facoltà di recesso. Anche successivamente al 1° settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano a conservare tale destinazione.

La portata innovativa della previsione normativa in esame consiste nel venire meno, a partire dall'1 settembre 2015, delle previsioni contenute nel comma secondo della legge 392/41, secondo cui le spese in oggetto sono a carico esclusivo dei Comuni nei quali hanno sede gli uffici giudiziari, ai quali viene corrisposto dallo Stato un contributo annuo alle spese medesime.

A completamento della disciplina sopra indicata, il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, n. 61 prevede, all'articolo 1, che il contributo in favore dei Comuni è determinato annualmente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sulla base dei consuntivi di spesa effettivamente sostenute dai comuni nel corso di ciascun anno. La richiesta di contributo è presentata al presidente della commissione di manutenzione territorialmente

competente entro il 15 aprile dell'anno successivo. Il successivo articolo 2 prevede che il contributo è corrisposto in due rate: la prima è disposta in acconto all'inizio di ciascun esercizio finanziario, mentre la seconda, a saldo, entro il 30 settembre, determinata tenendo conto delle spese sostenute dai comuni per il funzionamento degli uffici giudiziari e del parere della commissione di manutenzione. L'articolo 3 prevede, infine, che entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo massimo del contributo, comunque da attribuire ai comuni nei limiti dello stanziamento sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il successivo esercizio finanziario. Tale importo è determinato sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza ed all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario.

Infine, sempre nell'ambito del sopra citato d.P.R. n. 187/1998, nell'articolo 3 viene disposta l'istituzione, con funzione consultiva ai fini della determinazione della misura del contributo da corrispondere ai Comuni, delle Commissioni di manutenzione presso ogni circondario, composte dai capi degli uffici, dal funzionario di cancelleria di qualifica più elevata o, nell'ambito della stessa qualifica, dal più anziano di ruolo, nonché dal presidente del locale consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori. Le stesse sono presiedute dal presidente della corte d'appello ovvero, nelle sedi che non sono capoluogo del distretto, dal presidente del tribunale.

Per quanto riguarda l'individuazione degli uffici giudiziari le cui spese di funzionamento sono ora poste a carico del Ministero della giustizia, l'articolo 1, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, precisa che tra di essi non sono compresi la Corte Suprema di Cassazione e gli uffici giudiziari che hanno sede nel palazzo di giustizia di Roma. Sono, altresì, esclusi gli uffici giudiziari della città di Napoli, nonché gli edifici e locali ospitanti il tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, la cui gestione e manutenzione è regolata dalle disposizioni speciali del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102 (l'articolo 1 di tale decreto legge è stato integrato, per gli uffici di Napoli nord, dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14).

In questo quadro normativo, la previsione contenuta nell'articolo 1, comma 526, lett. a) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo cui a decorrere dall'1 settembre 2015 le spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono trasferite dai Comuni al Ministero della giustizia, comporta, a partire dalla medesima data, la piena operatività della misure organizzative adottate nel provvedimento in esame, individuando i soggetti chiamati a prestare il proprio apporto ai fini della definizione del procedimento decisionale per la determinazione dell'onere delle spese occorrenti al funzionamento degli uffici giudiziari, provvedendo specificamente a delineare i compiti dei predetti soggetti e definirne i rapporti con l'amministrazione centrale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

il regolamento in oggetto, pur destinato, secondo il dettato di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'organizzazione ed alla disciplina degli uffici del Ministero, opera nel quadro generale configurato dalla legge di stabilità 2015 e dalla recente adozione del regolamento di organizzazione dell'intero apparato ministeriale che, dunque, ha costituito il parametro di riferimento entro cui collocare le ulteriori misure organizzative ritenute necessarie per il compiuto ed efficiente svolgimento delle attività inerenti al pagamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

Pertanto, in stretta coerenza con quanto previsto dal suddetto regolamento di organizzazione del Ministero, in particolare con l'attribuzione alla direzione generale della risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi delle competenze connesse alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, nel presente regolamento si è ritenuto necessaria l'attivazione di una articolazione amministrativa, la Conferenza permanente, alla quale sono stati attribuiti i compiti finalizzati ad assicurare il compiuto svolgimento degli uffici giudiziari.

Per una migliore funzionalità del sistema, pur sempre nel quadro complessivo della competenza della suddetta direzione generale, ivi incluse le competenze dei titolari delegati dei poteri di spesa, si è altresì previsto che possono essere delegate ai capi degli uffici giudiziari le competenze relative alla formazione dei contratti necessari all'attuazione dei compiti attribuiti alla Conferenza permanente.

Sempre in questo contesto, è altresì precisato, nell'articolo 6, che la Conferenza permanente opera nell'ambito degli indirizzi e secondo le linee di pianificazione strategica stabili dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero. Nella materia della sicurezza, le medesime competenze possono essere delegate al procuratore generale.

Per effetto, peraltro, di quanto disposto dalla legge di stabilità 2015, come ribadito anche nell'articolo 3, comma 7, del regolamento, sono soppresse, a far data dall'1 settembre 2015, le Commissioni di manutenzione.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento non comporta modifiche normative di rilievo costituzionale.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il regolamento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia, quella ordinamentale, riservata alla competenza dello Stato.

Come segnalato, lo stesso dà attuazione alla previsione contenuta nella legge di stabilità 2015, secondo cui sono sottratti ai Comuni, e trasferiti al Ministero della

giustizia, gli oneri di pagamento delle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Nulla da osservare giacché il provvedimento tratta di funzioni di amministrazione centrale e periferica dello Stato.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non si operano rilegificazioni, trattandosi di provvedimento regolamentare diretto ad individuare le misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni in materia di spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari previste dalla legge di stabilità 2015.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non ci sono provvedimenti attualmente all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da osservare.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea di diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Nulla da osservare.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative e quelle adottate nell'ambito dello stesso risultano del tutto coerenti con quelle già attualmente in uso.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il regolamento non introduce modifiche o integrazioni a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

All'articolo 3, comma 7, è espressamente precisato che, per effetto di quanto disposto dalla legge di stabilità 2015, sono soppresse, a far data dal 1° settembre 2015, le Commissioni di manutenzione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1988, n. 400.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nulla da osservare.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Nulla da osservare.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non è prevista l'adozione di alcun atto successivo di attuazione.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non risulta necessario commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche in materia.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sulle "Misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190".

Referenti:

- dott. Paolo Porreca, Vice Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia (0668852759)
- dott. Luca Venditto, magistrato addetto all'Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia (0668852315)
- dott. Giancarlo Triscari, magistrato addetto all'Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia (0668853348)

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

SEZIONE I - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche

L'intervento analizzato si impone per la necessità di definire le necessarie misure organizzative dell'amministrazione della giustizia, a livello centrale e periferico, per l'attuazione delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015, per effetto delle quali, a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie previste per il funzionamento degli uffici giudiziari sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia. In altri termini si tratta di regolare, a livello organizzativo centrale e periferico, il regime delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari sottratto alla competenza ai comuni ed affidato al Ministero della giustizia.

Sul piano economico, il provvedimento nasce dall'esigenza, raccolta dalla norma primaria, di razionalizzare e ridurre le spese di gestione degli uffici giudiziari, attualmente (e sino al 1° settembre 2015) sopportate dai comuni in cui gli uffici stessi hanno sede. Le amministrazioni locali, secondo l'attuale meccanismo, anticipano le spese e ne chiedono il rimborso al Ministero. Tale procedimento ha favorito, nel tempo, una significativa espansione delle spese sostenute dall'Erario, con trasferimenti annui talvolta superiori ai 300 milioni di euro. L'aggravarsi della condizione economica complessiva e la riduzione graduale negli anni delle risorse trasferite agli enti locali ha portato alla drastica riduzione dei rimborsi da parte dell'amministrazione centrale in favore dei comuni. In funzione di una generale standardizzazione delle spese da sostenere si è dunque provveduto a trasferire a livello centrale l'onere di funzionamento degli uffici giudiziari, comunque di competenza dell'amministrazione della giustizia. L'intervento di regolamentazione in esame attua, sul piano dell'organizzazione del Ministero, il predetto trasferimento di competenze, realizzando strutture intermedie e di raccordo.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'intervento regolatore è volto a garantire il raggiungimento degli obiettivi richiesti dalla normativa primaria in tema di:

1) individuazione delle misure organizzative necessarie a livello periferico, stabilendo quali strutture locali possano procedere alle attività necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari e definizione della composizione e dei compiti;

2) definizione dei rapporti e dei limiti della competenza delle strutture locali rispetto a quelli propri della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero;

3) esplicitazione della possibilità di ricorrere a strumenti convenzionali che possano agevolare lo svolgimento delle funzioni gestionali degli uffici giudiziari nel periodo transitorio del passaggio delle competenze dai comuni al Ministero.

Si tratta di obiettivi che dovranno essere raggiunti nel brevissimo periodo, attesa la necessità che la nuova organizzazione sia operativa a partire dal 1° settembre 2015. La disciplina è destinata a garantire il funzionamento degli uffici giudiziari a regime.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà di semplice e rapida verificabilità per quanto concerne il funzionamento delle articolazioni periferiche istituite (in particolare della Conferenza permanente), chiamate ad operare in raccordo con la Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie.

Per quanto concerne l'obiettivo della contrazione e razionalizzazione delle spese, va tenuto conto del fatto che, in base alla norma primaria, cui si dà attuazione anche mediante l'intervento normativo in esame, l'importo complessivo delle spese di funzionamento per ogni ufficio giudiziario è determinato annualmente. L'indicatore del raggiungimento degli obiettivi sarà dunque rappresentato dallo scarto, verificato su ogni annualità, tra l'importo assegnato ad ogni ufficio giudiziario ai sensi della norma primaria e l'individuazione, da parte della Conferenza permanente (istituita con l'intervento in parola), dei fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento dei medesimi uffici.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Gli effetti dell'intervento sono limitati ai soggetti che lavorano alle dipendenze del Ministero della giustizia o che comunque rientrano nell'ambito dell'amministrazione della giustizia (principalmente capi degli uffici giudiziari, dirigenti amministrativi, funzionari presso le Corti d'appello, Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Ministero). Tali effetti sono necessariamente destinati ad estendersi, sia pure indirettamente, a tutti i soggetti che con l'amministrazione della giustizia vengano a rapportarsi (parti processuali, consulenti, fornitori, ecc.).

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Nel corso dell'istruttoria AIR sono state consultate le attuali diramazioni nelle quali risulta articolato il Ministero. In particolare, nella fase di attuazione, è stato istituito, con D.M. 11 marzo 2015, un gruppo di lavoro, che si è riunito nelle date del 25/3; 2/4; 15/4 e 27/4 2015.

Il gruppo di lavoro ha proceduto, in attuazione dell'incarico ricevuto con il sopra citato provvedimento istitutivo, all'analisi delle questioni organizzative, giuridiche e tecniche rilevanti al fine di procedere all'adozione del regolamento previsto dalla normativa primaria.

Si è, in particolare, avuto presente, come punto centrale di riferimento, la circostanza che la legge impone di individuare le misure organizzative a livello centrale e periferico senza potere modificare le dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza.

In questo ambito, si è posta la questione se, al fine di raggiungere l'obiettivo di cui alla norma, l'organizzazione che si dovrà creare debba essere unica e centralizzata ovvero decentrata. L'orientamento condiviso è stato quello di procedere lungo la linea di una organizzazione a livello locale.

La successiva questione che si è dovuto definire è stata quella di individuare specificamente la composizione della struttura che dovrà materialmente procedere alla svolgimento delle attività necessarie nonché i compiti ad essa attribuibili.

Sotto quest'ultimo profilo, il gruppo di lavoro ha tenuto presente che i compiti attribuibili alla struttura devono necessariamente raccordarsi con le previsioni relative alla competenza in materia di spese della direzione generale beni e servizi del Ministero, anche in considerazione dell'adozione del Regolamento di organizzazione del Ministero.

Infine, tenuto conto dell'imminente scadenza del 1° settembre 2015 sul passaggio di competenze comuni-ministero, si è approfondita la tematica relativa alla possibilità di procedere all'eventuale stipula di convenzioni con i comuni che possano consentire forme di collaborazioni gestionali finalizzate ad assicurare la continuità dei servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari.

In sintesi, come rilevato, i punti oggetto di attenzione e di approfondimento hanno riguardato:

- 1) l'individuazione delle misure organizzative necessarie a livello periferico, individuando quali strutture locali possano procedere alle attività necessarie e definendone la composizione ed i compiti;
- 2) l'individuazione delle misure organizzative a livello centrale, definendo i rapporti ed i limiti della competenza delle strutture locali rispetto a quelli propri della direzione generale dei beni e servizi del Ministero;
- 3) l'individuazione di strumenti convenzionali che possano agevolare il primo periodo transitorio di passaggio delle competenze in materia di spesa degli uffici giudiziari dai Comuni al Ministero.

Le proposte del tavolo di lavoro

Ciò posto, tenuto conto delle suddette direttrici, il gruppo di lavoro ha ritenuto di dovere fornire le seguenti indicazioni:

I) A livello periferico dovrebbe operare una articolazione amministrativa, immaginata sulla falsariga della Commissione di manutenzione attualmente in funzione. L'articolazione dovrebbe operare (così come già previsto per la attuale commissione di manutenzione) in ogni circondario, con competenza accentrata nel caso di sedi che sono capoluoghi del distretto.

Per quanto concerne la composizione, la stessa dovrebbe essere composta dai capi degli uffici e dai dirigenti amministrativi, e dovrebbe essere presieduta e convocata dal Presidente della Corte di appello ovvero, nelle sedi che non sono capoluogo del distretto, dal Presidente del tribunale.

Si è, altresì, avvertita l'esigenza di consentire all'articolazione di potersi avvalere di funzionari dell'amministrazione con adeguate competenze tecniche.

II) Si è, quindi, ipotizzata la delineazione dei compiti da attribuire alle suddette articolazioni.

Si è voluto precisare, sotto tale profilo, che i compiti non interferiscono con le competenze dei titolari di spesa.

Pertanto, alle articolazioni amministrative in parola dovrebbero essere attribuiti unicamente compiti di analisi ed individuazione dei fabbisogni concreti relativi a ciascun edificio giudiziario rientrante nell'ambito di competenza e di specifica indicazione delle concrete esigenze relativi al funzionamento.

La particolare competenza in loco dovrebbe poi comportare anche un obbligo di segnalazione di ogni necessità nei confronti dei soggetti che, sulla base delle previsioni normative, sono tenute a compiere gli interventi di manutenzione straordinaria e di conservazione strutturale degli immobili.

III) Il raccordo con l'amministrazione centrale dovrebbe essere assicurato mediante la tempestiva trasmissione delle delibere adottate al fine di assicurare che la competente direzione generale del Ministero possa procedere ai compiti in materia di spesa di funzionamento degli uffici giudiziari.

IV) Infine, per quanto concerne le misure temporanee ed immediate finalizzate a far fronte all'iniziale periodo di transizione delle competenze dai Comuni al Ministero in materia di spese, si è ritenuto di proporre l'inserimento di una facoltà di stipula di convenzioni con i Comuni disponibili a trovare, in via negoziale, forme di collaborazione gestionale.

E' stato quindi costituito **altro tavolo di lavoro** avente come finalità quella di rivisitare la normativa in materia di sicurezza degli Uffici giudiziari e di verificare la possibile implementazione dell'intervento regolamentare in parola nel senso del soddisfacimento di tali preminenti interessi.

Sono stati affrontate le seguenti tematiche: a) potenziamento ed emersione normativa del ruolo del Procuratore generale in tema di sicurezza; b) necessità di coordinamento delle Forze di polizia, al fine di rendere efficace il servizio anche per la sicurezza degli uffici giudiziari; c) individuazione, nella prospettiva post-settembre 2015, di un percorso amministrativo definito ed efficiente per la realizzazione dei sistemi e per l'approvvigionamento delle attrezzature necessarie a garantire la sicurezza.

Il tavolo ha tuttavia concluso, tenuto conto delle competenze che, fissate dalla normativa primaria, spettano al Ministro dell'interno, quale responsabile per l'ordine e la sicurezza pubblica, e considerata altresì la disciplina, parimenti primaria, contenuta nel testo unico sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro che il testo regolamentare in questione avrebbe potuto dal luogo, nell'ambito della gestione degli uffici giudiziari e della sicurezza degli edifici, ad una valorizzazione del ruolo del Procuratore generale, quale componente di diritto della Conferenza permanente e quale collettore delle iniziative in materia di sicurezza.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

Non è stato possibile percorrere l'opzione zero per la necessità di adottare il regolamento previsto dalla norma primaria e necessario a realizzare, sul piano organizzativo, il passaggio di competenze in materia di spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Nel corso delle consultazioni e dei lavori effettuati durante l'istruttoria AIR sono emerse nell'ambito della stessa amministrazione alcune ulteriori ipotesi alternative di regolamentazione, di seguito meglio specificate:

- a) organizzazione del ministero a livello solo centrale;
- b) affidamento ad una articolazione amministrativa della potestà decisoria di spesa in ordine al funzionamento degli uffici;
- c) definizione complessiva dei poteri in materia di sicurezza dei Procuratori generali.

Quanto all'ipotesi a), si è ritenuto che l'articolazione dovesse operare (così come già previsto per la attuale commissione di manutenzione) in ogni circondario, con competenza accentrata nel caso di sedi che sono capoluoghi del distretto, ciò al fine di garantire l'esistenza di un centro decisionale di prossimità rispetto all'ufficio giudiziario di cui si deve garantire il funzionamento.

Quanto all'ipotesi b), è stato rilevato, nel corso dell'istruttoria, che i compiti delle articolazioni non interferiscono con le competenze dei titolari di spesa. Pertanto, alle stesse possono

essere attribuiti unicamente compiti di analisi ed individuazione dei fabbisogni concreti relativi a ciascun edificio giudiziario rientrante nel loro ambito di competenza, nonché di specifica indicazione delle concrete esigenze relativi al funzionamento.

Quanto all'ipotesi c), si è esclusa la possibilità di regolamentare, in un contesto di organizzazione dell'amministrazione centrale e periferica, il complesso dei poteri in materia di sicurezza dei procuratori generali, materia che afferisce sì al funzionamento degli uffici giudiziari, ma che non può trovare in questa sede ulteriore regolamentazione attesa la competenza del Ministro dell'interno, quale responsabile per l'ordine e la sicurezza pubblica, come definita dalla normativa primaria. Si è pertanto optato per una rilevante valorizzazione del ruolo dei procuratori generali conferendo loro, in materia di sicurezza, il potere di richiedere la convocazione della Conferenza permanente; di comporla anche a livello circondariale; di surrogare nei compiti della Conferenza in caso di urgenza; di raccordo delle determinazioni in materia di sicurezza della Conferenza circondariale; di possibilità di essere delegati per le competenze relative alla formazione dei contratti necessari all'attuazione dei compiti in materia di sicurezza.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

L'opzione regolatoria prescelta non presenta svantaggi mentre ne derivano numerosi vantaggi, in particolare, in coerenza con quanto imposto dalla normativa primaria:

- razionalizzazione delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari;
- riduzione dei centri decisionali in materia di spese di funzionamento degli uffici giudiziari;
- definizione delle articolazioni amministrative periferiche cui sono attribuiti i compiti di individuazione e proposta dei fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari;
- valorizzazione del ruolo dei procuratori generali in materia di svolgimento dei compiti di sicurezza previsti.

I conseguenti risparmi di spesa consentiranno, a medio e lungo termine, un migliore e più razionale impiego delle limitate risorse disponibili.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Il presente intervento normativo non comporta effetti diretti sulle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

L'intervento normativo non comporta oneri informativi e conseguenti costi amministrativi a carico di cittadini ed imprese.

D) Condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Non risultano condizioni o fattori che possano limitare la regolare applicazione dell'intervento regolatore, salva la necessaria ristrutturazione della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero, che avverrà in sede di attuazione del regolamento di riorganizzazione del Ministero stesso, di recente adottato.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Il regolamento sulle spese di funzionamento degli uffici giudiziari non ha effetti sul funzionamento concorrenziale del mercato e sul grado di competitività. E' funzionale a garantire maggiore efficienza dell'attività giudiziario-amministrativa e considerevoli risparmi di spesa pubblica, che comunque, indirettamente, determina effetti positivi sulla competitività del sistema Paese.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

L'attuazione dell'intervento sarà curata dal Ministro, dai Capi Dipartimento interessati, dai dirigenti generali e dai dirigenti non generali.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Sul sito *internet* del Ministero verranno aggiornate le sezioni che illustrano le nuove articolazioni realizzate con l'intervento normativo in esame.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero della giustizia, con le risorse attualmente esistenti, provvederà al controllo degli effetti del sistema regolatorio proposto, attraverso il monitoraggio, anche dal punto di vista dei tempi di attuazione, dei procedimenti di competenza di ciascun dipartimento.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Non sono previsti meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Il Ministero della giustizia, con cadenza biennale, curerà la prescritta verifica degli effetti della regolamentazione.

Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR sono i seguenti:

- benefici e vantaggi derivanti dalla nuova regolazione;
- conservazione dei livelli di efficienza preesistenti nella gestione degli uffici giudiziari;
- efficienza dei sistemi di gestione dei procedimenti;
- analisi del rapporto costi-benefici scaturenti dall'intervento.

Al termine dell'analisi predetta si valuterà l'eventuale opportunità di procedere ad interventi correttivi o modificativi della regolamentazione.

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il presente intervento normativo non recepisce alcuna direttiva europea.

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento in esame è teso a disciplinare, in attuazione dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le misure organizzative, sia a livello centrale che periferico, per l'attuazione del trasferimento dai comuni al Ministero della giustizia, dell'onere delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

L'articolo 3 del provvedimento prevede l'istituzione in ogni circondario, in ciò rifacendosi alla strutturazione territoriale delle Commissioni di manutenzione di cui all'art. 3 del D.P.R. 187/1998, non più operanti a decorrere dal 1° settembre 2015, di una *Conferenza permanente*, composta dai capi e dai dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari, presieduta e convocata dal Presidente della Corte di appello, o dal Presidente del Tribunale nelle sedi che non sono capoluogo di distretto. La Conferenza è convocata anche su richiesta del Procuratore Generale presso la Corte di appello sulle materie inerenti alla sicurezza degli edifici.

La Conferenza permanente si avvale inoltre di idoneo personale dell'amministrazione della Giustizia o di altre amministrazioni pubbliche, sulla base di accordi o convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo disciplina inoltre le modalità di voto nell'ambito della conferenza e le relative competenze attribuite ai componenti, nonché la possibilità attribuita al Presidente della conferenza di invitare ai lavori della stessa, il presidente del locale consiglio dell'ordine degli avvocati, i coordinatori degli uffici del giudice di pace interessati, esperti o rappresentanti degli enti locali e di altre amministrazioni pubbliche, senza diritto di voto.

Al comma 6 viene disposto che ai soggetti partecipanti alle attività della *Conferenza permanente*, non spetta alcun compenso, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, potendosi confermare, in tal senso, l'invarianza finanziaria della disposizione.

Gli eventuali oneri connessi al rimborso delle sole spese di trasferta nell'ambito dei circondari, potranno essere adeguatamente fronteggiate con le ordinarie risorse iscritte, a legislazione vigente, sui capitoli di bilancio del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria – Capitolo 1451 Pg.1 e Pg. 4.

Nello specifico, a titolo meramente prudenziale, è possibile prevedere un esperto per ciascuna *Conferenza permanente*, cui compete l'eventuale rimborso delle sole spese di trasferta, nell'ambito dei 136 circondari. Ipotizzando un rimborso medio di euro 80,00 delle spese sostenute, con cadenza bimestrale, il relativo onere può essere complessivamente stimato nella misura di euro 65.280,00 all'anno.



L'articolo 4 definisce le competenze della *Conferenza permanente*, la quale, tenuto conto del decreto di cui all'articolo 1, commi 528 e 529, della legge 190/2014, individua e propone i fabbisogni necessari al funzionamento degli uffici, le esigenze concernenti la gestione, la logistica, con riferimento anche alla ripartizione ed assegnazione degli spazi interni tra uffici, la manutenzione degli immobili, delle strutture, nonché quelli relativi ai servizi di climatizzazione, le utenze, la pulizia, la disinfestazione, la raccolta e lo smaltimento rifiuti, il giardinaggio, il facchinaggio e i traslochi, la vigilanza e la custodia, nonché la sicurezza degli edifici sedi di uffici giudiziari, lasciando ferme le competenze dei titolari dei poteri di spesa.

Il comma 2 prevede che, in caso di urgenza i compiti in materia di sicurezza, sono svolti dal procuratore generale.

L'articolo 5 stabilisce che la conferenza permanente può stipulare convenzioni, comunque a titolo gratuito, con i comuni sedi di uffici giudiziari, con altri enti locali o altri organismi pubblici o privati, al fine di consentire una collaborazione nelle operazioni di gestione e garantire la continuità dei servizi per il funzionamento degli uffici.

Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria può stipulare accordi o convenzioni quadro, sempre a titolo gratuito, con altre amministrazioni pubbliche, al fine di uniformare i criteri gestionali cui dovranno attenersi gli accordi e le convenzioni stipulate dalle Conferenze permanenti.

L'articolo 6 disciplina i rapporti delle diverse *Conferenze permanenti* con l'amministrazione centrale, nell'ambito degli indirizzi e secondo le linee di pianificazione strategica stabiliti dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, al quale sono trasmesse, tempestivamente, le deliberazioni delle citate conferenze, anche con modalità informatica.

In particolare, il comma 3 prevede la possibilità di delegare ai capi degli uffici giudiziari le competenze relative alla formazione dei contratti per l'attuazione dei compiti di cui all'articolo 4, comma 1, mentre, in materia di sicurezza, le medesime competenze possono essere delegate al procuratore generale.

L'articolo 7 conferma la neutralità finanziaria del provvedimento, anche con riferimento agli accordi e alle convenzioni di cui agli articoli 3 e 5, stabilendo che per l'attuazione dello stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.



Ai relativi adempimenti si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, a legislazione vigente.

Quadro finanziario triennale per l'attuazione del Regolamento:

Missione 6 – Giustizia – U.d.V. 1.2 Giustizia civile e penale Dipartimento Organizzazione giudiziaria					
CAP.	PG.	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI		
			2015	2016	2017
1451	1	Spese per il funzionamento ecc. rimborso spese di trasporto ai membri estranei al Ministero di consigli, comitati e commissioni	751.532,00	611.345,00	609.570,00
1451	4	Missioni all'interno	864.415,00	918.929,00	916.262,00
1550	1	Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari	123.277.016,00	221.168.934,00	309.445.950,00

La verifica della presente relazione triennale, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190, ha avuto esito

POSITIVO
- 8 LUG. 2015

NEGATIVO
Il Ragioniere Generale dello St.



28 LUG. 2015

Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sulle "Misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187;

Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14;

Visto l'articolo 1, commi 526, 527, 528, 529 e 530 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri del ... ;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ... ;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi rispettivamente in data ... ;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri del ...;

Sulla proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente regolamento:



CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto:

- a) per «legge» si intende la legge 23 dicembre 2014 n. 190;
- b) per «uffici giudiziari» si intendono gli uffici di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 24 aprile 1941 n. 392, ad esclusione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102;
- c) per «spese» si intendono le spese obbligatorie di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 24 aprile 1941 n. 392;
- d) per «Conferenza permanente» si intende l'articolazione amministrativa cui sono attribuiti i compiti di cui all'articolo 4;
- e) per «Ministero» si intende il Ministero della giustizia.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le misure organizzative necessarie, a livello centrale e periferico, per l'attuazione del trasferimento, dai comuni al Ministero, dell'onere delle spese, **ferme restando le dotazioni organiche del Ministero.**

CAPO II
MISURE ORGANIZZATIVE A LIVELLO PERIFERICO

Art. 3
(La Conferenza permanente)

1. In ogni circondario opera la Conferenza permanente composta dai capi degli uffici **giudiziari** e dai dirigenti amministrativi. La Conferenza permanente è presieduta e convocata dal presidente della Corte di appello ovvero, nelle sedi che non sono capoluogo del distretto, dal presidente del tribunale. Sulle materie inerenti alla sicurezza a norma dell'articolo 4, comma 1, primo periodo, la Conferenza permanente può essere convocata anche su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello. Nel caso di cui al periodo che precede, il procuratore generale presso la corte di appello compone la Conferenza permanente che opera nelle sedi che non sono capoluogo di distretto.
2. La Conferenza permanente delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.



3. La Conferenza permanente si avvale di idoneo personale dell'amministrazione della giustizia e può altresì avvalersi, **senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato**, di idoneo personale delle altre amministrazioni pubbliche sulla base di accordi o convenzioni.
4. Il presidente invita alle riunioni il presidente del locale consiglio dell'ordine degli avvocati, i coordinatori degli uffici del giudice di pace interessati, e può invitare esperti ovvero rappresentanti degli enti locali e di altre amministrazioni pubbliche, senza diritto di voto.
5. I dirigenti amministrativi:
 - a) svolgono le attività necessarie all'esecuzione delle delibere della Conferenza permanente;
 - b) vigilano, per conto della Conferenza permanente, sulla corretta esecuzione delle prestazioni conseguenti alla stipula dei contratti relativi alle attività di cui all'articolo 4;
 - c) riferiscono al presidente della Conferenza permanente sugli esiti delle attività di cui alle lettere a) e b).
6. Per la partecipazione alle attività della Conferenza permanente, anche su invito, non sono dovuti compensi, **gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. All'eventuale rimborso delle spese di missione si provvede con le risorse finanziarie del Ministero disponibili a legislazione vigente.**
7. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 526, della legge, sono soppresse, a far data dal 1° settembre 2015, le Commissioni di manutenzione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187.

Art. 4
(Compiti)

1. La Conferenza permanente, tenuto conto del decreto di cui all'articolo 1, comma 528 e 529, della legge, individua e propone i fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari e indica le specifiche esigenze concernenti la gestione, anche logistica e con riferimento alla ripartizione ed assegnazione degli spazi interni tra uffici, la manutenzione dei beni immobili e delle pertinenti strutture, nonché quelle concernenti i servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione, le utenze, la pulizia e la disinfestazione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, il giardinaggio, il facchinaggio, i traslochi, la vigilanza e la custodia, compresi gli aspetti tecnici e amministrativi della sicurezza degli edifici. Restano ferme le competenze dei titolari dei poteri di spesa.
2. In caso di urgenza i compiti in materia di sicurezza di cui al comma 1, primo periodo, sono svolti dal procuratore generale.
3. La Conferenza permanente informa senza ritardo di ogni necessità i soggetti obbligati alla manutenzione straordinaria e alla conservazione strutturale degli immobili.
4. Le Conferenze permanenti delle sedi che non sono capoluogo del distretto trasmettono al procuratore generale le delibere inerenti alla sicurezza per le valutazioni di competenza.
5. Il procuratore generale trasmette le delibere inerenti alla sicurezza all'autorità di pubblica sicurezza.



CAPO III
MISURE ORGANIZZATIVE A LIVELLO CENTRALE

Art. 5
(Accordi e convenzioni)

1. La Conferenza permanente può stipulare accordi o convenzioni, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, al fine di prevedere una collaborazione gestionale per assicurare la continuità dei servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari.
2. Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero può stipulare accordi o convenzioni quadro, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, finalizzati a definire l'uniformità dei criteri gestionali cui si devono attenere gli accordi e le convenzioni di cui al comma 1.

Art. 6
(Rapporti con l'amministrazione centrale)

1. La Conferenza permanente opera nell'ambito degli indirizzi e secondo le linee di pianificazione strategica stabiliti dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero, assicurando il raccordo con l'attività dei delegati a norma dell'art. 16, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84.
2. La Conferenza permanente trasmette tempestivamente al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi le deliberazioni con cui sono attuati i compiti di cui all'articolo 4.
3. Ferme le competenze del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero connesse alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, ivi incluse le competenze dei titolari delegati ai poteri di spesa, possono essere delegate ai capi degli uffici giudiziari le competenze relative alla formazione dei contratti necessari all'attuazione dei compiti di cui all'articolo 4, comma 1. Nella materia della sicurezza le medesime competenze possono essere delegate al procuratore generale.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto, anche con riferimento agli accordi e alle convenzioni di cui agli articoli 3 e 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. **Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.**



Art. 8
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella *Raccolta ufficiale degli atti normativi* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

